



Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale Dirigente e T.A.

Prot. n.

Viterbo,

Al Personale TA

Oggetto: Modalità fruizione permessi previsti dalla Legge 104/92.

Il CCNL 19/04/2018 comparto Istruzione e Ricerca ha introdotto importanti novità riguardanti la modalità di richiesta e fruizione dei permessi per assistenza al familiare disabile che si ritiene opportuno evidenziare per una puntuale applicazione delle disposizioni in materia anche alla luce di quanto sollecitato con nota del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza in applicazione del P.I. 2018/2020 – Cap. 8 – Misura 8.4.2.

Sulla materia dei permessi ai sensi dell'art. 33 c.3 della legge 104/1992 interviene il nuovo CCNL all'art. 49 "*Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge*" che ai commi 2 e 3 prevede che "*al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi [di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104], predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.*"

Pertanto i permessi in argomento sono fruiti nell'ambito di una programmazione mensile dei giorni in cui il dipendente intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese, salvo casi di necessità ed urgenza in cui il dipendente può cambiare la programmazione iniziale e far richiesta nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui intende utilizzarlo.

Ai sensi della Legge 104/1992 resta ferma la possibilità di fruizione dei permessi in ore (in alternativa ai giorni) nel limite massimo di 18 ore mensili.

Nei casi in cui si tratti di handicap personale l'art. 33 comma 6 della L. 104/92 prevede che, in alternativa ai tre giorni mensili, è possibile utilizzare due ore di permesso giornaliero retribuito.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice di comportamento emanato con D.R. 55/14, "*Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il referente gerarchico sovraordinato ha l'obbligo di vigilare sul corretto uso degli stessi permessi di astensione*".

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Dr. Paolo Ceccarelli